

N. 656/2012 Reg. Sent. – G. Mon.  
N. 1196/2009 R.G. Notizie di reato  
N. 248/2010 R.G. Dibatt.

Data di deposito

15-01-2013

Data Irrevocabilità

15-01-2013

N. \_\_\_\_\_ Reg.3/SG

Redatta Scheda



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA

==000==

TRIBUNALE DI SCIACCA  
UFFICIO DEL GIUDICE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Tribunale di Sciacca in composizione monocratica nella del Giudice Dott. Paolo Gabriele Bono

Alla pubblica udienza del 17/10/2012 ha pronunciato e pubblicato lettura del dispositivo la seguente:

### SENTENZA

nei confronti:

**TALLO Sergio**, nato il 7.05.68 a Palermo, con domicilio dichiarato in Palermo al viale \_\_\_\_\_ n. 4;

LIBERO - PRESENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'avv. Alfredo Galasso, del Foro di Palermo, con studio in Palermo alla via G. Pacini n. 67, e dall'avv. Licia D'Amico, del Foro di Roma, con studio in Roma alla via Germanico n. 197;

## IMPUTATO

A) del reato di cui agli artt. 43 e 89, 2° co. lett. a), D.L.vo 19 settembre 1994, n. 626, perché, quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione della "L.F. Latersiciliana" s.p.a., non forniva al lavoratore **Catanzaro Salvatore** i dispositivi di protezione individuali;

**In Sciacca, accertato il 3-12-2007;**

B) del reato di cui agli artt. 21 e 89, 2° co. lett. b), D.L.vo 19 settembre 1994, n. 626, perché, quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione della "L.F. Latersiciliana" s.p.a., non provvedeva affinché il lavoratore **Catanzaro Salvatore** ricevesse le adeguate informazioni relative alle circostanze di cui all'art. 21 norm. cit.;

**In Sciacca, accertato il 3-12-2007;**

C) del reato di cui agli artt. 22, 1° co., e 89, 2° co. lett. a), D.L.vo 19 settembre 1994, n. 626, perché, quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione della "L.F. Latersiciliana" s.p.a., non assicurava che il lavoratore **Catanzaro Salvatore** ricevesse una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute;

**In Sciacca, accertato il 3-12-2007.**

**Parte Civile:**

**CATANZARO Salvatore**, nato il 28.04.80 a Sciacca ed ivi res. alla via dei Platani n. 1/C; rappresentato e difeso giusta procura dall'Avv.to **Giuseppe Montalbano** del foro di Sciacca con studio in Sciacca via Lido n-8

**RESPONSABILE CIVILE: L.F. LATERSICILIANA S.p.A.** con sede a Palermo nella via **La Lumia** n. 7, rappresentata e difesa dall'avv.to **Carmela Giacino** del foro di Sciacca sito in via Cappuccini n. 15/B

**CONCLUSIONI:**

**P.M.:** condanna alla di mesi 4 di arresto.

**DIFESA P.C.:** si associa e deposita comparsa conclusionale e nota spese.

**DIFESA RESPONSABILE CIVILE:** assoluzione perché il fatto non sussiste.

**DIFESA:** Assoluzione per non aver commesso il fatto – chiede respingere la richiesta della P.C.

## MOTIVAZIONE

I. Con il decreto di citazione diretta del 16/2/2010, ritualmente notificato, **Tallo Sergio** veniva tratto a giudizio dal Pubblico Ministero, per rispondere dei reati ascrittigli in rubrica.

Dopo la costituzione della parte civile, al dibattimento - celebratosi, alla presenza del prevenuto, all'udienza del 29/2/2012 ed alle successive di rinvio - provvedutosi con ordinanza sulle prove richieste, venivano escussi i testi dell'accusa **Catanzaro Salvatore e Vizzolo Giuseppe**, e quelli della parte civile, **Interrante Michele e Muscarnera Salvatore**, nonché esaminato l'imputato ed escussi i testi della difesa, **Martorana Giuseppe e Puccio Massimiliano**; veniva, quindi, disposta l'acquisizione al fascicolo processuale della documentazione offerta in produzione dalle parti.

Nel corso del dibattimento, la trattazione del processo veniva rinviata, per legittimo impedimento della difesa, dal 25/11/2010 al 12/4/2011, con conseguenziale sospensione dei termini di prescrizione dei reati, ai sensi dell'art. 159 c.p.

All'udienza del 26/9/2012, si costituiva, quale responsabile civile, la **L.F. Latersiciliana S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*.

Alla successiva udienza del 17/10/2012, si svolgeva la discussione finale, durante la quale le parti precisavano le rispettive conclusioni, come riportate in epigrafe; la parte civile concludeva, depositando comparsa conclusionale scritta, ai sensi dell'art. 523, 2° co. c.p.p.

II. All'esito dell'istruttoria, ritiene il Decidente che debba essere pronunciata l'assoluzione dell'odierno imputato.

II.1 **Tallo Sergio** era accusato, quale responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della **L.F. Latersiciliana S.p.A.**, di non avere fornito al lavoratore **Catanzaro Salvatore** i dispositivi di protezione individuali, le adeguate informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività d'impresa ed a quelli specifici delle mansioni svolte, le misure adottate, i pericoli connessi

all'uso di sostanze, le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione ed altre simili.

A sostegno di tali imputazioni, il teste **Catanzaro Salvatore** - escusso all'udienza del 29/2/2012 (cfr., pagg. 9 ss., verbale di trascrizione) - ha riferito di essere stato assunto come elettricista cat. D in data 12/11/2007 presso la L.S. **Laterisiciliana S.p.A.**, ancorché sia stato impiegato a lavorare presso lo stabilimento della **Laterizi Fauci di Sciacca**, appartenente sempre al gruppo **Fauci**; che, dopo venti giorni dalla sua assunzione e, precisamente, in data 3/12/2007, senza essere stato formato mediante la partecipazione ai corsi sulla prevenzione e sicurezza sul lavoro, né dotato di dispositivi specifici di protezione, era stato chiamato a riparare un guasto dell'impianto elettrico dei locali di essiccazione dei materiali; nella specie, doveva bypassare alcuni fusibili guasti; quindi, ha riferito il teste (cfr., pag. 12): **DICH. CATANZARO** - È successo che c'era sta.. si erano bruciati un gruppo di fusibili che proteggevano gli impianti dei locali (inc) dove avviene l'essiccazione dei materiali e dovevamo fare dei buypass... per... quindi dovevo aumentare un sezionatore che staccasse attaccasse e proteggesse la linea questo sezionatore di grosse dimensioni cioè di grossi (inc) non c'era in azienda quindi ho dovuto dividere l'impianto in due parti, in due sezionatori più piccoli. Ho montato il primo sezionatore e mi è stato chiesto di riattivare la corrente così mentre lavoravo sul secondo sezionatore e io ho detto che non lo potevo fare perché i sezionatori erano a distanza di trenta centimetri, venti trenta centimetri l'uno dall'altro senza nessun pecsglass, erano liberi, (inc) liberi, quindi io dovevo lavorare a venti centimetri dall'altro sezionatore che è (inc) una corrente con 250 ampere, quindi capisca che in caso di corto circuito cosa può succedere, e ho dovuto lavorare a venti centimetri dalla corrente attaccata. È successo che mentre mettevo dei cavi (inc) sono degli occhiali di acciaio a dei fili, mi è scappato un filo con tenaglia grosse si mettono che si piegano con una tenaglia grossa lei deve capire tenaglia grossa di ferro vicino a una linea di corrente attivata è rischiosa, mi è scappato questo filo ed è andato a toccare il sezionatore che io avevo detto di non attaccare e quindi c'è stato lo scoppio, che erano vicini. P.M. - E lei cosa ha subito? **DICH. CATANZARO** - Io mi sono parato con la mano sinistra,



*mi sono parato la faccia e non ho visto... ho avuto per qualche giorno problemi agli occhi e poi ho avuto un'ustione di secondo grado al braccio, primo e secondo grado al braccio con dieci giorni di prognosi».*

Il teste, inoltre, ha subito dopo chiarito che l'ordine di attivare il sezionatore già riparato gli era stato impartito dal **Commendatore Fauci**, paventandogli – anche se non esplicitamente, ma dicendogli che di elettricisti ne poteva trovare altri cento – la possibilità di licenziarlo in tronco.

Il teste ha dichiarato che non aveva mai incontrato il dott. **Sergio Tallo**, che non aveva saputo chi fosse il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e che, anche successivamente al detto incidente, non era stato invitato a partecipare a corsi di formazione, né era stato dotato di sistemi di protezione specifici per le mansioni che espletava, se non semplicemente degli scarponi e dei guanti generici.

Ha narrato che, anzi, dopo avere subito un secondo incidente, avvenuto nel mese di giugno 2008 – quando, intento con altri operai a trasportare a mano un motore di grosse dimensioni, era scivolato a terra per la presenza di olio sul pavimento, riportando un'ernia discale – era stato dislocato a lavorare presso lo stabilimento di Collesano ed ivi era stato demansionato, poiché impiegato per lavori manuali vari e non quelli di elettricista, per i quali era stato assunto.

Ha dichiarato, infine, che, dopo che era stato attivato il procedimento penale in questione e prima del suo licenziamento, avvenuto esattamente il 3/5/2009, era stato invitato da uno dei ragionieri dell'azienda a sottoscrivere una dichiarazione nella quale avrebbe dovuto ammettere di avere partecipato a corsi di formazione sulla prevenzione e sicurezza nel lavoro, ma che egli si era espressamente rifiutato, poiché comunque sapeva che, da lì a breve, sarebbe stato licenziato.

Il teste **Vizzolo Giuseppe** – escusso alla stessa udienza (cfr., pagg. 33 ss., verbale di trascrizione) – dottore in tecnica della prevenzione nei luoghi e negli ambienti di lavoro, in servizio presso l'U.O. di Controllo e vigilanza della medicina del lavoro dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, ha riferito

di avere effettuato un sopralluogo presso l'azienda **Latorini Fauci** anche se a distanza di circa un anno dal sinistro occorso a **Catanzaro Salvatore**, e che, nel corso del detto sopralluogo, ha potuto esaminare l'impianto elettrico sul quale aveva operato il **Catanzaro** al momento dell'incidente.

Il teste ha affermato che, in considerazione della lavorazione che il **Catanzaro** aveva svolto, costui, per operare in sicurezza, avrebbe dovuto disattivare la corrente elettrica negli impianti e riattivarla soltanto ad operazione conclusa; su espressa domanda del P.M., il teste ha dichiarato che, qualora il lavoratore avesse indossato i dispositivi di protezione e fosse stato correttamente informato sui rischi del lavoro, l'incidente in questione non si sarebbe certamente verificato.

Il teste ha aggiunto che, dagli accertamenti espletati, l'odierno imputato era stato nominato responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ancorché non ne fosse titolare, per non avere partecipato ad alcuni corsi specifici.

I testi indicati nella lista della parte civile, **Interrante Michele** e **Muscampora Salvatore** - escussi entrambi all'udienza del 2/4/2012 (cfr., pagg. 4 ss., verbale di trascrizione) - hanno affermato anch'essi che l'azienda non ha espletato corsi di formazione sulla sicurezza, né ha fornito ai lavoratori dispositivi specifici di protezione; soltanto il teste **Interrante** ha dichiarato di avere partecipato ad un solo corso sulla pericolosità di alcuni materiali chimici utilizzati nelle lavorazioni, mentre ad un altro corso, ancorché invitato, non vi aveva partecipato perché non era stato da lui condiviso, quale rappresentante sindacale, in quanto espletato al di fuori dell'orario di lavoro, contrariamente a quanto previsto dal contratto.

L'imputato, dal canto suo, ha dichiarato (cfr., pagg. 4 ss., verbale di trascrizione udienza del 4/6/2012) di avere svolto l'incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione delle società del gruppo **Fauci** ivi compreso lo stabilimento della **Latorini Fauci** di Sciacca, dall'1/1/1998 al 3/11/2010, con una interruzione in corrispondenza con l'introduzione dell'obbligo per il Responsabile di frequentare un corso di formazione; interruzione che si è

protratta dal febbraio 2006 al 20/6/2008, data in cui, frequentando il detto corso, ha riassunto l'incarico in questione.

Ha dichiarato che egli ha, comunque, predisposto il Piano di sicurezza, nel quale ha previsto le modalità di espletamento in sicurezza di tutte le lavorazioni, ivi comprese quella eseguita dal **Catanzaro**; che, con riferimento particolare a questa, costui avrebbe dovuto prima isolare elettricamente i quadri su cui lavorava, potendovi, poi, operare in assoluta sicurezza, anche senza indossare dispositivi di protezione.

Ha affermato di non avere avuto contezza del sinistro, se non quando gli è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini nell'ambito del presente procedimento penale.

Pin qui la ricostruzione dei fatti, alla luce delle emergenze dibattimentali.

II.2 Nel merito, non può innanzitutto condividersi quanto dichiarato dall'imputato, secondo il quale nel periodo in cui è avvenuto il sinistro al **Catanzaro**, egli non svolgeva le funzioni di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in quanto non era in possesso dei titoli, nella specie l'attestazione di partecipazione ai corsi di formazione previsti dall'art. 8 bis del D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, introdotto dall'art. 2, co. 1°, del D.Lgs. 23/6/2003 n. 195.

Si osserva, infatti, in proposito che, se è vero che l'art. 8 bis, sopra richiamato, prevede che per lo svolgimento delle funzioni di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è necessario essere in possesso, tra l'altro, di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, demandando poi alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome l'individuazione degli indirizzi e dei requisiti minimi dei corsi, è anche vero che la disposizione transitoria, prevista dall'art. 3, co. 1°, del richiamato D.Lgs. n. 195/2003, stabilisce: «*possono svolgere l'attività di addetto o di responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere l'attività medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali soggetti sono*





*tenuti a conseguire un attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto».*

Peraltro, tale disposizione è stata poi fatta salva anche dall'art. 1.1 dell'Accordo Stato - Regioni del 26 Gennaio 2006, che espressamente prevede: *«il termine per l'attivazione dei percorsi formativi, considerata la necessità di mettere a punto gli aspetti organizzativi per l'avvio del nuovo sistema, è di un anno, a partire dalla data di pubblicazione del presente accordo sulla Gazzetta Ufficiale, ferma restando, sino all'attivazione dei corsi stessi, la disciplina transitoria di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 195 del 2003»*, così sostanzialmente prorogando il periodo di validità della disposizione transitoria sopra richiamata, fino all'attivazione dei corsi medesimi.

Nel caso di specie, non è stato provato in giudizio che l'imputato – così come dallo stesso sostenuto – sia stato formalmente sgravato dall'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nel febbraio 2006, anche alla luce di quanto previsto nella lettera di conferimento dell'incarico del 22/12/1997 (prodotta sia dal P.M. che dalla difesa), che, con riferimento alla durata di questo, la stabilisce a partire *«dal 01/01/1998 fino a revoca»*. Ne consegue che, in mancanza di una revoca espressa, tale incarico doveva ritenersi validamente conferito anche nel periodo transitorio successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 195/2003 e, comunque, fino all'attivazione dei corsi ai quali egli ha partecipato nel Febbraio e nel Giugno dell'anno 2008 (come emerge dalle relative attestazioni prodotte dalla difesa, nonché ammesso dallo stesso imputato durante il suo esame; cfr., pag. 7 verbale di trascrizione udienza del 4/6/2012).

La successiva lettera di nomina del 20/6/2008 trova una sua logica giustificazione nella circostanza che, attivati i corsi di formazione in argomento, l'ing. **Tallo** avrebbe dovuto adoperarsi per il conseguimento dei relativi attestati; l'accertamento del possesso dei titoli ha, dunque, consentito alla società con la predetta lettera di riconfermare l'incarico *de quo* allo stesso



soggetto che lo svolgeva sin dal 1998.

II.3 Ciò posto, appare ora opportuno ricordare quali sono gli obblighi gravanti sul responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nei termini risultanti dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 626/1994, ora disciplinati dagli artt. 28, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81, da ultimo modificato dal DLgs. 3/8/2009 n. 106.

Il responsabile del Servizio è nella sostanza un consulente e difetta di un effettivo potere decisionale, che rimane in capo al datore di lavoro, tanto è vero che non risulta neppure destinatario, ai sensi dell'art. 1 co. 4° bis del D.Lgs. n. 626/1994, dell'osservanza dei precetti prevenzionali (attribuiti soltanto al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto): lo stesso decreto, infatti, ha escluso la diretta sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti da parte dei componenti interni od esterni del Servizio aziendale di prevenzione o protezione (ed anche il D.Lgs. n. 81/2008 ha confermato detta esclusione, pur ampliando la gamma dei soggetti sanzionati per la violazione delle norme antinfortunistiche).

Ed invero, come unanimemente riconosciuto, l'istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione, con la previsione di un autonomo responsabile, interno o esterno all'azienda, costituisce una delle innovazioni più significative del D.Lgs. n. 626/94. Nel costruire un sistema organico della prevenzione, in adempimento dell'obbligo di adeguamento alla disciplina comunitaria, il legislatore ha infatti dimostrato di privilegiare il momento organizzativo e preventivo, anche con l'istituzionalizzazione del Servizio *de quo* (art. 8) in precedenza solo eventuale, ad esso attribuendo (art. 9) specifici compiti di valutazione dei rischi, di individuazione delle misure prevenzionali, di informazione e formazione dei lavoratori. L'obbligatorietà dell'istituzione del Servizio si riverbera sull'obbligatorietà dell'adempimento della prestazione, che non è più dovuta sulla base di un mero impegno contrattuale, ma rappresenta l'adempimento di un compito legislativamente imposto a tutela della sicurezza del lavoro. È peraltro noto che il momento della prevenzione è quello più

importante al fine della tutela del bene salute e integrità del lavoratore ed è evidente che solo un sistema dotato di strumenti di autoadattamento, capaci di assicurare che la prevenzione risponda alle effettive e variabili necessità della singola realtà produttiva, può costituire uno strumento efficace per raggiungere l'obiettivo; di qui l'importanza dei compiti attribuiti al Servizio di Protezione e Prevenzione dei rischi che, ove rettamente intesi e adempiuti, costituiscono il momento iniziale, fondamentale ed ineliminabile della catena della sicurezza (in questo senso, di recente, *cfr.*, sent. Cass. 4/4/2007, Aimone; conforme, in precedenza, *cfr.*, sent. Cass. 20/4/2005, Stasi e altro e sent. Cass. 15/2/2007, Fusilli; successivamente, *cfr.*, sent. Cass. 6/12/2007, Oberrauch e altro).

Anche da ultimo (*cfr.*, sent. Cass. 23/4/2008, Maciocia e altri) è stato ribadito che *«i componenti del servizio aziendale di prevenzione, essendo considerati dei semplici ausiliari del datore di lavoro, non possono venire chiamati a rispondere direttamente del loro operato, proprio perché difettano di un effettivo potere decisionale. Essi sono soltanto dei consulenti e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come pacificamente avviene in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda – ad esempio, in campo fiscale, tributario, giuslavoristico – vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti sulla base di un rapporto di affidamento liberamente instaurato e che della loro opera si avvale per meglio ottemperare agli obblighi di cui è esclusivo destinatario. Il fatto, però – ed è questa la doverosa puntualizzazione – che il D.Lgs. n. 626 del 1994 abbia escluso la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei predetti componenti interni o esterni del servizio aziendale di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto. Il che vuol dire che occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatite».*

La giurisprudenza, poi, ha evidenziato che la figura obbligatoria del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'azienda, prescritta





dall'art. 8 del D.Lgs. n. 626 del 1994 (per l'osservanza di quanto previsto dal successivo articolo 9), non deve essere confusa con quella, del tutto facoltativa ed eventuale, del dirigente delegato all'osservanza delle norme antinfortunistiche e alla sicurezza dei lavoratori, al quale siano stati trasferiti i compiti di natura tecnica ed organizzativa anche in materia di prevenzione degli infortuni.

I giudici di legittimità hanno ribadito, anche da ultimo (Cass. 10/7/2009, Pucciarini), che *«il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione costituisce figura tutt'affatto diversa da quella, meramente eventuale, del responsabile per la sicurezza che, in quanto destinatario di poteri e responsabilità originariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro, deve essere formalmente individuato ed investito del suo ruolo con le note, rigorose modalità enunciate dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte»*.

Questi principi, da tempo pacifici nella giurisprudenza di legittimità, risultano determinanti ai fini della decisione.

È indispensabile, infatti, distinguere il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, per le quali l'assenza di espressa sanzione esclude la responsabilità, da quello delle responsabilità per reati colposi di evento, quando cioè si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie, riconducibili alle previsioni di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale.

Conseguentemente, con riferimento a questi ultimi, il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo così il datore di lavoro ad omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà dell'evento dannoso derivatone essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa che gli deriva dalla sua specifica posizione professionale.

II.4 Ora, nel caso all'attenzione di questo giudicante, è chiaro che le



imputazioni formulate nei confronti dell'odierno imputato, quale responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della **J.F. Latanzato S.p.A.**, riguardano esclusivamente l'omessa adozione delle misure prevenzionali (consegna di dispositivi di protezione individuali, informazioni sulla sicurezza, ecc.) e non riguardano invece l'eventuale responsabilità per le lesioni subite dal lavoratore **Latanzato Salvatore**.

Né discende, pertanto, che, facendo applicazione dei suesposti principi giurisprudenziali, per le omissioni addebitate al **Tallo** non può emettersi alcuna pronuncia di condanna, posto che con riferimento agli obblighi che incombono su di esso e che sono dettagliatamente elencati nell'art. 9 del citato decreto legislativo, non è prevista alcuna sanzione penale a carico del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, operando costui per conto del datore di lavoro, il quale è persona che giuridicamente si trova nella posizione di garanzia, poiché l'obbligo di effettuare la valutazione e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione, in collaborazione con il responsabile del servizio, fa capo allo stesso in base al citato decreto, art. 4, commi 1°, 2° e 6°, tanto è vero che il medesimo decreto, all'art. 89, punisce il datore di lavoro (e non anche il Responsabile del Servizio) per non avere valutato correttamente i rischi.

Un'eventuale responsabilità dell'odierno imputato, nella spiegata qualità, si sarebbe potuta ravvisare qualora fosse stata accertata la sua partecipazione, in concorso con il datore di lavoro, per la verifica dell'infortunio incorso al lavoratore, nel caso in cui questo fosse stato oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.

Ma, nel caso in esame, si ribadisce i reati contestati non riguardano le fattispecie di cui agli artt. 589 e 590 c.p.

III. Tutte le superiori considerazioni impongono, dunque, una pronuncia di

assoluzione nei confronti dell'imputato, in ordine ai reati ascrittigli.

Ai sensi dell'art. 544, co. 3°, c.p.p., il termine per il deposito della presente motivazione è di giorni quaranta.

P. Q. M.

Visti gli artt. rubricati; 530 c.p.p.;

ASSOLVE

Tallo Sergio dai reati ascrittigli, per non avere commesso i fatti;

visto l'art. 544, co. 3°, c.p.p.;

FISSA

in giorni quaranta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Sciacca, li 17/10/2012

IL GIUDICE MONOCRATICO

Depositato oggi in cancelleria  
Sciacca li 17/10/2012  
Il Funzionario Giudiziario  
Cunzio Paul Zambano  
Paul Zambano

Paolo Gabriele Bono

**SENTENZA NR.656 /2012**

- Addl 30-11-2012 Avviso deposito sentenza con estratto comunicato al P.G
- Addl 15/01/2013 SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE.-
- Addl 25-01-2013 Comunicazione eseguita ai sensi art. 27 reg. c.p.p. alla Segreteria del P.M.
- Addl // Trasmissione dell'estratto della sentenza al P.M. sede ai sensi art. 28 reg. c.p.p.

**Il Cancelliere**  
**Dot.ssa Anna Maria Montalbano**  
*Anna Maria*

145/13  
SENTENZA  
comunicata  
Uffici  
con  
noci  
5 31  
14  
23/5/2013